



N. 16187/12

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSEPPE SALME' - Presidente -
Dott. SALVATORE DI PALMA - Rel. Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere -
Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

SPA in persona
dell'amministratore unico, elettivamente domiciliata
in , VIA , presso lo studio
dell'avvocato rappresentata e difesa
dall'avvocato giusta procura
speciale in calce al ricorso per regolamento di
competenza;

- ricorrente -

contro

SPA -
denominazione sociale di
e appartenente al Gruppo bancario società
conferitaria del Ramo d'Azienda Corporate di !

SpA da parte di SpA, come a quest'ultima rinvenuto a seguito della incorporazione di di SpA in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in , VIA presso lo studio dell'avvocato che la rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti per atto notaio di Verona in data 25.3.03, n. rep. 460566, n. racc. 20400 che viene allegata in atti;

- resistente -

avverso la sentenza n. 945/2009 del TRIBUNALE di CASSINO del 28.10.09, depositata il 29/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/06/2012 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. M . V .

R.g. n. - C.c. 26 giugno 2012

Reg. competenza

Ordinanza

Ritenuto che la s.p.a. , con ricorso del 24 novembre 2009, ha impugnato, con istanza di regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., nei confronti della s.p.a. la sentenza del Tribunale di Cassino n. 945/09 del 29 ottobre 2009, con la quale il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, indicando (implicitamente) come competenti il Tribunale di Roma o, alternativamente, il Tribunale di Latina, sezione distaccata di Gaeta;

che la Società ricorrente espone che: a) essa - incorsa in una crisi finanziaria negli anni 2005-2006 -, con ricorso al Tribunale di Cassino del 26 ottobre 2006, aveva chiesto l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con il 77,28 per cento dei propri creditori, accordo cui era rimasta estranea la creditrice s.p.a. ; b) detto accordo, in assenza di opposizioni, era stato omologato dal Tribunale adito con decreto del 7 marzo 2007, successivamente non fatto oggetto di reclami; c) essa, con citazione del 26 settembre 2008, aveva convenuto dinanzi al Tribunale di Cassino la s.p.a. e - deducendo che, dopo l'omologazione di detto accordo, aveva rinegoziato con l'Istituto di credito convenuto un accordo

“novativo-transattivo”, che non era stato adempiuto dallo stesso - aveva formulato le seguenti conclusioni: «[...] dichiarare parte convenuta inadempiente alla dedotta transazione novativa intercorsa con la società attrice nell’agosto 2007, sotto il profilo della *mora credendi* o comunque della violazione dell’obbligo di cooperazione e buona fede nell’esecuzione del contratto. Condannarla, per l’effetto, all’adempimento dell’intesa medesima e, in particolare, all’attivazione della linea di credito autoliquidante di anticipi su fatture in favore della società attrice ivi pattuita. In subordine, ove si ritenesse l’inefficacia di accordi novativi o transattivi aventi ad oggetto crediti già graduati nel piano omologato, ovvero, in via ulteriormente gradata, la risoluzione o invalidità del citato accordo dell’agosto 2007, dichiarare la società attrice tenuta a corrispondere a parte convenuta le somme nella misura e nei termini temporali previsti nel piano di ristrutturazione omologato il 22.2.2007, accertando l’illegittimità delle pretese contenute nella nota del 18.7.2008, e/o in ogni caso accertando se siano dovute dalla società attrice, a titolo di interessi, somme ulteriori a quelle riportate nel piano. [...]»; d) la s.p.a.

nel resistere totalmente alle suddette domande, aveva eccepito, in via preliminare, l’incompetenza territoriale del Tribunale di Cassino a conoscere la

controversia *de qua*, competenti; essendo, in via alternativa, il Tribunale di Roma ovvero il Tribunale di Latina, sezione distaccata di Gaeta;

che il Tribunale di Cassino, con la sentenza impugnata, nel dichiarare la propria incompetenza per territorio, ha osservato: a) «L'accordo transattivo dedotto in giudizio dalla società ricorrente, quello che essa ha sostenuto essersi perfezionato dietro sua proposta nel mese di agosto 2007 con la controparte, si sarebbe concluso, secondo il dettato dell'art. 1326 c.c. in Roma presso la sede della Banca ove l'istituto proponente con la sua missiva dell'1.8.07 ricevette l'accettazione speditagli dalla cliente il 2.8.07; sempre in Roma esso convenuto aveva ed ha il domicilio; il luogo di esecuzione della relativa obbligazione era ubicato in Formia presso la filiale della Banca»; b) «Né può ritenersi la ricorrenza della *vis attractiva* del foro fallimentare di cui all'art. 24 L.F. sia perché l'istituto della ristrutturazione del debiti di cui all'art. 182-bis L.F., ben distinto dal concordato preventivo, non determina l'apertura della procedura concorsuale fallimentare né la formazione di uno stato passivo, sia perché i creditori non aderenti, quale nel nostro caso la Banca convenuta, non sono tenuti a rispettare il piano omologato [...]»;

che, esposto quanto sopra, la Società
con il ricorso in esame, impugna tale sentenza,

sostenendo che la competenza a conoscere la controversia da essa promossa appartiene al Tribunale di Cassino e deducendo al riguardo che - pacifico che si tratti di controversia inerente ad un credito compreso nell'accordo di ristrutturazione omologato - non è dubbio che tale accordo sia una forma semplificata e convenzionale di concordato preventivo e, perciò, di natura concorsuale, con la conseguenza che la competenza a conoscere detta controversia è attribuita al Tribunale di Cassino, che ha omologato il più volte menzionato accordo di ristrutturazione dei debiti della Società ricorrente;

che, costituitasi, la s.p.a.

, ha concluso per il rigetto dell'istanza di regolamento di competenze e per la dichiarazione di competenza alternativa del Tribunale di Roma o del Tribunale di Latina, sezione distaccata di Gaeta;

che il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso, con le consequenziali pronunce.

Considerato che il ricorso non merita accoglimento, con la conseguenza che deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Roma o del Tribunale di Latina;

che è noto il principio per il quale la determinazione della competenza, anche per territorio, deve essere fatta in base al contenuto della domanda giudiziale, salvo che nei casi in cui la prospettazione ivi contenuta appaia *prima facie*

artificiosa e finalizzata soltanto a sottrarre la cognizione della causa al giudice naturale precostituito per legge (cfr., *ex plurimis*, l'ordinanza n. 11415 del 2007);

che, nella specie, la Società ricorrente, con l'atto introduttivo del giudizio - sulle concorrenti premesse che tra la stessa e la Banca convenuta era stato concluso un contratto di natura transattivo-novativa rispetto all'accordo di ristrutturazione dei debiti, di cui all'art. 182-bis della legge fallimentare, omologato dal Tribunale di Cassino con il decreto del 7 marzo 2007, accordo cui la Banca era rimasta estranea, e che questa non aveva adempiuto gli obblighi con esso assunti -, ha chiesto, in via principale, l'adempimento di tali obblighi (in particolare, l'«attivazione della linea di credito autoliquidante di anticipi su fatture in favore della società attrice»);

che, dunque, è del tutto evidente che l'oggetto della domanda principale concerne, ai fini della determinazione della competenza per territorio, diritti di obbligazione, presi in considerazione dall'art. 20 cod. proc. civ.;

che, inoltre, anche la domanda subordinata formulata dalla Società ricorrente concerne diritti di obbligazione: infatti, la stessa Società - nel chiedere: «[...] In subordine, ove si ritenesse l'inefficacia di accordi novativi o transattivi aventi ad oggetto crediti già graduati nel piano omologato, ovvero, in via ulteriormente gradata, la

risoluzione o invalidità del citato accordo dell'agosto 2007, dichiarare la società attrice tenuta a corrispondere a parte convenuta le somme nella misura e nei termini temporali previsti nel piano di ristrutturazione omologato il 22.2.2007, accertando l'illegittimità delle pretese contenute nella nota di del 18.7.2008, e/o in ogni caso accertando se siano dovute dalla società attrice, a titolo di interessi, somme ulteriori a quelle riportate nel piano. [...]» - pretende che la Banca convenuta, ancorché estranea all'accordo di ristrutturazione dei debiti omologato dal Tribunale di Cassino, ottemperi, in caso di inefficacia o di invalidità del contratto di natura transattivo-novativa evocato con la domanda principale, al contenuto di tale accordo quanto alla misura, ai termini di pagamento ed agli accessori del debito di cui all'accordo medesimo;

che, a quest'ultimo riguardo, può valere anche nella specie il consolidato principio più volte enunciato da questa Corte con riferimento all'istituto del concordato preventivo, secondo cui, una volta esauritasi, con la sentenza di omologazione, la procedura di concordato preventivo, tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli creditori o dal debitore e che attengono all'esecuzione del concordato, danno luogo a controversie che sono del tutto sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono materia di un ordinario giudizio di cognizione,

da promuoversi, da parte del creditore o di ogni altro interessato, dinanzi al giudice competente (cfr., *ex plurimis*, le sentenze nn. 16598 del 2008 e 14797 del 2000);

che tale principio - che il Collegio condivide - determina l'irrilevanza della questione circa la natura, concorsuale o no, dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, di cui all'art. 182-bis della legge fallimentare, con la conseguenza che il giudice competente a conoscere le eventuali controversie nascenti dall'esecuzione di detto accordo va individuato secondo gli ordinari criteri di distribuzione della competenza, anche per territorio;

che, pertanto, il giudice competente a conoscere sia la domanda principale, sia la domanda subordinata proposte dalla s.p.a. deve essere individuato, a scelta dell'odierna ricorrente, o nel Tribunale di Roma - quale giudice del luogo in cui ha eletto domicilio la s.p.a. ai fini della causa *de qua*, ai sensi dell'art. 19, primo comma, secondo periodo, cod. proc. civ. e quale giudice del luogo in cui è stato concluso l'evocato contratto di natura transattivo-novativa, ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., ovvero nel Tribunale di Latina, quale giudice del luogo (sede della Filiale di Formia dell'Istituto di credito) di esecuzione sia di tale contratto (domanda principale) sia dell'evocato accordo di ristrutturazione dei debiti (domanda subordinata);


che la parziale novità delle questioni trattate
giustifica la compensazione integrale delle spese della
presente fase del giudizio.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di
Roma o del Tribunale di Latina. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta
Sezione civile, il 26 giugno 2012

Il Presidente
(Giuseppe Salmè)



Il Funzionario Giudiziaro
Dott.ssa Anna PANTALEO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 24 SET 2012



Il Funzionario Giudiziaro
Anna PANTALEO

